REGOLAMENTO (CEE) N. 3676/84 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1984

che deroga, per il primo trimestre del 1985, al regolamento (CEE) n. 2377/80 per quanto concerne il rilascio dei titoli d'importazione nell'ambito di regimi speciali nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dall'atto di desione della Grecia, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando che taluni regimi speciali d'importazione di prodotti del settore delle carni bovine, di cui agli articoli da 9 a 12 del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1699/84 (3), non sono stati ancora decisi dal Consiglio per il 1985 ; che è pertanto necessario derogare al regolamento (CEE) n. 2377/80 per quanto attiene ai termini di presentazione delle domande e di rilascio dei titoli nel quadro dei regimi speciali ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

In deroga all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2377/80 :

— non possono essere presentate domande di titoli in base ai regimi speciali d'importazione di cui agli articoli da 9 a 12 del regolamento (CEE) n. 2377/80 ;

— le comunicazioni previste dal paragrafo 4 del suddetto articolo 15 non vengono effettuate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.
(3) GU n. L 161 del 19. 6. 1984, pag. 6.